

Provincia di Biella

Variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda, mediante un pozzo ad uso Produzione di Beni e Servizi e Civile in Comune di Sandigliano (BI), assentita alla TINTORIA MANCINI S.r.l. con D.D. n° 1.283 del 29.08.2025. PRAT. SANDIGLIANO24

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.283 del 29.08.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta "Tintoria Mancini S.r.l.", (C.F. 00150640027), con sede legale in Via XX Settembre n. 1 - 13876 Sandigliano (BI);

di accogliere l'istanza di Variante sostanziale alla concessione assentita con D.D. n. 3.092 del 31.12.2012, presentata dal Concessionario con nota datata 28.01.2025 - registrata al prot. prov. n. 1.977 del 29.01.2025, relativa al Fascicolo Provinciale: SANDIGLIANO24. – CUR BI10577 - Codice R.O.C. BI-P-0320;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - sottoscritto il 13.06.2025 dal Legale Rappresentante del Concessionario. Il disciplinare, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, costituisce parte integrante della presente determinazione e sostituisce integralmente il precedente n° 2.364 di repertorio;

la presente concessione è rilasciata in deroga alla L.R. 22/1996 art. 4 e, pertanto, perderà ogni efficacia nel caso in cui in alternativa alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o da acquifero superficiale, qualitativamente e quantitativamente in grado di soddisfare il fabbisogno del Concessionario;

la concessione viene accordata salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee, di cui al Titolo II del R.D. 11.12.1933 n° 1.775 o al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'art. 7 - comma 8 della L.R. 30 aprile 1996, n° 22 e ss.mm.ii.

di assentire, ai sensi dell'art. 27 del "Regolamento", subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte, la Variante Sostanziale alla concessione per derivare da acquifero profondo, facente parte del Corpo idrico GWB P1 "Pianura Novarese Biellese Vercellese", un quantitativo complessivo di 10 l/s massimi - 6,34 l/s medi - corrispondenti a un volume complessivo annuo di 200.000 metri cubi, ad uso "Produzione Beni e Servizi" e "Civile" (antincendio), nel Comune di Sandigliano, sul terreno distinto al fg. 6 – mapp. 80;

la durata della concessione è di anni 15, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso;

di dare atto che il disciplinare riporta:

- riserve e garanzie da osservarsi (art. 9);
- le modalità di rinnovo (art. 11);
- i casi di cessione e decadenza (art. 12);
- le modalità di versamento del canone regionale (art. 13) - (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.407 di Rep. del 13 giugno 2025

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti, oggi indicate come quantitativamente insufficienti.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione

della targa con il codice identificativo dell'opera (R.O.C.) che deve risultare sempre chiaramente leggibile;

in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali, inclusa l'eventuale chiusura della testata del pozzo.

Il titolare è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Dario ORFEI